MINISTERO DELLA SALUTE

DECRETO 10 marzo 2022.

Attuazione della direttiva (UE) 2019/1834 della Commissione del 24 ottobre 2019 che modifica gli allegati II e IV della direttiva 92/99/CEE del Consiglio per quanto riguarda gli adeguamenti meramente tecnici.

IL MINISTRO DELLA SALUTE

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE E DELLA MOBILITÀ SOSTENIBILI

Visto l'art. 32 della Costituzione;

Vista la direttiva 92/29/CEE del Consiglio del 31 marzo 1992, riguardante le prescrizioni minime di sicurezza e di salute per promuovere una migliore assistenza medica a bordo delle navi;

Vista la direttiva (UE) 2019/1834 della Commissione del 24 ottobre 2019 che modifica gli allegati II e IV della direttiva 92/29/CEE del Consiglio per quanto riguarda gli adeguamenti meramente tecnici;

Vista la legge 24 dicembre 2012, n. 234, recante «Norme generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea»;

Vista la legge 16 giugno 1939, n. 1045, recante «Condizioni per l'igiene e l'abitabilità degli equipaggi a bordo delle navi mercantili nazionali», e, in particolare, l'art. 88 che individua i medicinali, gli oggetti di medicatura e gli utensili vari di cui devono essere provviste le navi mercantili da traffico, da pesca e da diporto rinviando alle tabelle allegate e prevede che con decreto dei Ministri per la sanità e per la marina mercantile, da pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, possono essere aggiornate o modificate le medesime tabelle;

Visto il decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 271, recante «Adeguamento della normativa sulla sicurezza e salute dei lavoratori marittimi a bordo delle navi mercantili da pesca nazionali»;

Visto il decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 298, recante «Attuazione della direttiva 93/103/CE relativa alle prescrizioni minime di sicurezza e di salute per il lavoro a bordo delle navi da pesca»;

Visto il decreto legislativo 4 febbraio 2000, n. 45, recante «Attuazione della direttiva 2009/45/CE relativa alle disposizioni e norme di sicurezza per le navi da passeggeri»;

Visto il decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, recante «Codice della nautica da diporto ed attuazione della direttiva 2003/44/CE, a norma dell'articolo 6 della legge 8 luglio 2003, n. 172»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 2 ottobre 1968, n. 1639, recante «Regolamento per l'esecuzione della legge 14 luglio 1965, n. 963, concernente la disciplina della pesca marittima»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 novembre 1991, n. 435, recante «Approvazione del regolamento per la sicurezza della navigazione e della vita umana in mare»;

Visto il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 5 agosto 2002, n. 218, recante «Regolamento di sicurezza per le navi abilitate alla pesca costiera»;

Visto il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 29 luglio 2008, n. 146, recante «Regolamento di attuazione dell'articolo 65 del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, recante il codice della nautica da diporto», e, in particolare, l'articolo 75;

Visto il decreto direttoriale 1° ottobre 2015, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana 18 novembre 2015, n. 269, recante «Modificazioni della Tabella allegata al decreto 25 maggio 1988, n. 279, che indica i medicinali, gli oggetti di medicatura e gli utensili di cui devono essere provviste le navi nazionali destinate al traffico mercantile, alla pesca e al diporto nautico»;

Ritenuto di dover provvedere all'aggiornamento delle dotazioni di medicinali e di altro materiale sanitario, ivi compresi i presidi salvavita, per le navi al fine di evitare possibili conseguenze sulla sicurezza e sulla salute sia del personale marittimo sia dei passeggeri, in attuazione della menzionata direttiva (UE) 2019/1834;

Decreta:

Art. 1.

Ambito di applicazione

- 1. Entro trenta giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del presente decreto, le navi mercantili da traffico e da pesca, nonché le imbarcazioni e le navi da diporto devono avere in dotazione, secondo le istruzioni indicate nell'allegato 1 al presente decreto, i medicinali, le attrezzature mediche e gli antidoti indicati nelle tabelle riportate nell'allegato 2 al presente decreto.
- 2. Il controllo delle dotazioni mediche delle navi avviene secondo lo schema di cui all'allegato 3 al presente decreto.
- 3. L'allegato 1 «Istruzioni», l'allegato 2 «Tabelle dotazioni» e l'allegato 3 «Schema generale per il controllo delle dotazioni mediche delle navi» costituiscono parte integrante del presente decreto.
- 4. Il decreto direttoriale 1° ottobre 2015, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana Serie generale n. 269 del 18 novembre 2015, cessa di trovare applicazione.



Art. 2.

Istituzione del Tavolo permanente di verifica

- 1. Presso la Direzione generale competente in materia di prevenzione sanitaria del Ministero della salute è istituito un Tavolo permanente per lo svolgimento delle verifiche necessarie al tempestivo aggiornamento del presente decreto, in coerenza con le disposizioni delle istituzioni dell'Unione europea.
- 2. Il Tavolo permanente di cui al comma 1 non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Il presente decreto è trasmesso agli organi di controllo e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 10 marzo 2022

Il Ministro della salute Speranza

Il Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili Giovannini

Registrato alla Corte dei conti il 13 aprile 2022

Ufficio di controllo sugli atti del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, del Ministero dell'istruzione, del Ministero dell'università e della ricerca, del Ministero della cultura, del Ministero della salute, n. 1010

Allegato 1

Istruzioni

1 - Tabelle

Tabella «A»: quantità minima indispensabile del materiale sanitario di cui devono essere dotate le navi abilitate alla:

navigazione litoranea, così come definita dall'art. 1, punto 40, del regolamento per la sicurezza della navigazione e della vita umana in mare, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 8 novembre 1991, n. 435 (navigazione che si svolge tra porti dello Stato nel corso della quale la nave non si allontana più di 6 miglia dalla costa, nonché per le unità adibite al trasporto passeggeri di classe C, secondo la definizione dell'art. 3 del decreto legislativo 4 febbraio 2000, n. 45);

navigazione nazionale costiera e internazionale costiera, così come definite dall'art. 1, punti 39 e 37, del decreto del Presidente della Repubblica 8 novembre 1991, n. 435 (navigazione che si svolge tra porti appartenenti allo stesso Stato o a Stati diversi nel corso della quale la nave non si allontana più di 20 miglia dalla costa, nonché per le unità adibite al trasporto passeggeri di classe B, secondo la definizione dell'art. 3 del decreto legislativo 4 febbraio 2000, n. 45);

navigazione locale, così come definita dall'art. 1, punto 41, del decreto del Presidente della Repubblica 8 novembre 1991, n. 435 (navigazione che si svolge all'interno di porti, ovvero rade, estuari, canali e lagune dello Stato, nel corso della quale la nave non si allontana più di 3 miglia dalla costa, nonché per le unità adibite al trasporto passeggeri

di classe D, secondo la definizione dell'art. 3 del decreto legislativo 4 febbraio 2000, n. 45);

pesca costiera ravvicinata, così come definita dall'art. 9, comma 3, del regolamento per l'esecuzione della legge 14 luglio 1965, n. 963, concernente la disciplina della pesca marittima, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 2 ottobre 1968, n. 1639 (navigazione che si svolge fino a 40 miglia dalla costa);

navigazione da diporto «senza alcun limite», effettuata da imbarcazioni e navi da diporto come definite dall'art. 3 del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, con personale imbarcato e impiegate in attività di noleggio.

Tabella «B»: quantità minima indispensabile del materiale sanitario di cui devono essere dotate le navi abilitate alla:

navigazione nazionale, così come definita dall'art. 1, punto 38, del decreto del Presidente della Repubblica 8 novembre 1991, n. 435 (navigazione che si svolge tra porti dello Stato, a qualsiasi distanza dalla costa nonché per le unità adibite al trasporto passeggeri di classe A, secondo la definizione dell'art. 3 del decreto legislativo 4 febbraio 2000, n. 45):

pesca mediterranea o d'altura, così come definita dall'art. 9, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 2 ottobre 1968, n. 1639

Tabella «C»: quantità minima indispensabile del materiale sanitario di cui devono essere dotate le navi abilitate alla:

navigazione internazionale breve e lunga, così come definita dall'art. 1, punti 35 e 36, del decreto del Presidente della Repubblica 8 novembre 1991, n. 435 (lunga: navigazione che si svolge tra porti appartenenti a Stati diversi in qualsiasi mare ed a qualsiasi distanza dalla costa; breve: navigazione che si svolge tra porti appartenenti a Stati diversi nel corso della quale la nave non si allontana più di 200 miglia da un porto o da una località ove l'equipaggio e i passeggeri possono trovare rifugio, sempreché la distanza fra l'ultimo porto di scalo nello Stato ove il viaggio ha origine e il porto finale di destinazione non superi 600 miglia);

pesca oltre gli stretti od oceanica, così come definita dall'art. 9, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica 2 ottobre 1968, n. 1639.

Tabella «D»: quantità minima indispensabile del materiale sanitario di cui devono essere dotate le navi abilitate alla:

navi abilitate alla pesca costiera locale, così come definita dall'art. 9, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 2 ottobre 1968, n. 1639 (fino a 12 miglia dalla costa);

navi abilitate alla pesca costiera ravvicinata, così come definita dall'art. 9, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 2 ottobre 1968, n. 1639 (pesca che si svolge entro 20 miglia dalla costa);

imbarcazioni e navi da diporto non ricomprese tra quelle indicate nella Tabella A.

2 - Prescrizioni e disposizioni generali

Le prescrizioni dei farmaci possono essere effettuate da un medico di fiducia del proprietario o dell'armatore dell'unità ovvero da personale medico di uno degli Uffici di sanità marittima, aerea e di frontiera - USMAF del Ministero della salute. Le prescrizioni sono redatte a norma di legge a seconda del tipo di farmaco o di articolo o presidio medicochirurgico necessario.

Le Tabelle allegate al presente decreto indicano le dotazioni minime che devono essere garantite a bordo delle navi mercantili battenti bandiera nazionale affinché ne venga autorizzata la «spedizione», vale a dire la partenza dal porto da parte dell'Autorità marittima.



Tuttavia, il quantitativo indicato di medicinali, attrezzature mediche e antidoti, in quanto dotazione minima, potrebbe risultare non sempre sufficiente, in relazione al numero delle persone presenti a bordo della nave, all'attività svolta da questa e alle possibili emergenze cui l'unità può andare incontro in ragione della sua specifica attività nonché di eventi naturali o provocati dall'uomo.

Quanto sopra assume maggiore rilevanza se riferito a navi passeggeri destinate ai servizi di crociera, in cui in base al numero di persone imbarcate, alla distanza tra gli scali programmati e al numero di potenziali utenti, le dotazioni di medicinali, attrezzature mediche e antidoti devono necessariamente essere proporzionate in modo da soddisfare tutte le necessità ipotizzabili durante il viaggio.

Persiste l'obbligo, previsto dalla vigente normativa, di detenere, tra le dotazioni di bordo, i farmaci e quant'altro necessario, in occasione del trasporto di materiali e sostanze pericolose, a seguito di una accurata e puntuale analisi del rischio, secondo le prescrizioni del Medical First Aid Guide (MFAG).

Le Tabelle allegate al presente decreto non comprendono le attrezzature e gli arredi che devono essere comunque presenti a bordo e che rappresentano un prerequisito per il funzionamento del servizio sanitario della nave. Per le navi ove sono previsti un apposito locale infermeria e/o un ospedale di bordo, si annoverano, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo: il frigorifero, la sterilizzatrice, il lettino visite, il lavandino, le lampade direzionali, gli armadietti e le vetrinette per la conservazione dei materiali, i locali e i servizi igienici, le docce e quant'altro dovrà risultare anche in sede di verifica delle condizioni di igiene e abitabilità o di idoneità al trasporto passeggeri per il rilascio delle certificazioni previste dalla normativa vigente.

Per le unità da diporto impiegate come unità appoggio per le immersioni subacquee a scopo sportivo o ricreativo valgono le indicazioni dell'art. 90 del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 29 luglio 2008, n. 146 (regolamento di attuazione dell'art. 65 del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, recante il codice della nautica da diporto).

3 - Registrazioni

A bordo delle unità che, ai sensi del presente decreto, debbono essere dotate dei medicinali elencati nelle Tabelle A, B e C, è tenuto apposito registro generale di carico e scarico dei farmaci; a bordo delle unità provviste di medicinali di cui alle tabelle B e C è tenuto, inoltre, un registro di carico e scarico di farmaci stupefacenti.

Va inoltre tenuto un registro delle attrezzature mediche in cui venga riportato: presenza, stato ed eventuale scadenza.

4 - Cassette di pronto soccorso e dotazioni sanitarie delle imbarcazioni di salvataggio

Ogni nave, limitatamente alle Tabelle B e C, deve detenere comunque almeno una dotazione (in cassetta, borsone o zaino) di Pronto soccorso nella quale inserire una aliquota dei farmaci e presidi previsti, utili a un primo soccorso che possa essere effettuato in qualsiasi punto della nave o in occasione di interventi di salvataggio fuori bordo.

Detta cassetta/borsone/zaino deve essere a chiusura stagna, facilmente asportabile e posizionata/o in luogo noto e predisposta/o in modo da essere impermeabile all'acqua.

Le dotazioni sanitarie delle imbarcazioni di salvataggio sono controllate secondo le modalità stabilite dall'Autorità marittima. Le cassette sono munite di chiusura tale da consentire, qualora ritenuto opportuno, lo smaltimento e il reintegro dei farmaci e dei presidi scaduti senza dover necessariamente invalidare l'intero *kit* di dotazioni, nonché tale da rendere più agevole il controllo periodico.

5 - Controlli

I controlli delle dotazioni del materiale sanitario di bordo sulle unità sotto le 200 tonnellate di stazza lorda che, a norma del presente decreto, siano tenute a essere provviste di medicinali, attrezzature mediche e antidoti di cui alle annesse Tabelle A, B e C, sono effettuati dall'Autorità marittima, insieme con l'Autorità sanitaria marittima, con periodicità annuale, come previsto dall'art. 100 del decreto del Presidente della Repubblica 8 novembre 1991, n. 435.

Fatto salvo quanto indicato dall'art. 5-ter del decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 marzo 2006, n. 81, i controlli sulle unità di stazza lorda superiore alle 200 tonnellate hanno luogo nelle forme e con le modalità e le tempistiche stabilite dalla normativa vigente in materia di sanità marittima e di sicurezza della navigazione.

Sulle unità tenute a esserne provviste, i controlli delle cassette di pronto soccorso e del loro contenuto, di cui alla annessa Tabella D, sono effettuati dall'Autorità marittima in occasione dei controlli delle altre dotazioni di bordo, con le modalità e le tempistiche stabilite per queste ultime dai regolamenti di sicurezza.

È consentita la detenzione di farmaci costituiti da molecole analoghe a quelle indicate a parità di quantitativi sovrapponibili e con identiche indicazioni terapeutiche, nonché di strumenti, dispositivi e articoli sanitari analoghi a quelli prescritti, salvo diversa indicazione da parte degli Uffici di sanità marittima, aerea o di frontiera del Ministero della salute in sede di controllo periodico o occasionale.

Per i mezzi ad uso esclusivamente portuale, si fa riferimento alle dotazioni indicate nella Tabella D; in casi di utilizzo dei suddetti mezzi per le attività indicate nelle varie concessioni (assistenza, salvaguardia della vita umana in mare) fuori dalla rada si fa riferimento alle dotazioni della Tabella relativa alla navigazione alla quale la nave è abilitata.

TABELLE DOTAZIONI

				1 - MEDICINALI						
GRUPPO	N°	ARTICOLO/MOLECOLA CODICE	FORMA	ISTRUZIONI PER	TAB	TAB	TAB C	TAB D	ANNOTAZIONI	CONSERVAZIONE
		ATC	FARMACEUTICA	IL FARMACISTA	Α	В				
				E IL BORDO						
ANALGESICI	1	MORFINA CLORIDRATO N02AA01	fiale 1ml 10 mg	REGISTRO	0	0	10	0	Sempre e solo	STUPEFACENTE
STUPEFACENTI				STUPEFACENTI					dietro consiglio	
									medico dato in	
									chiaro.	
									Eccezionalmente	
									1 fiala im senza	
									consiglio del	
									medico in caso di	
									violento dolore	
									retrosternale che	
									non passa dopo la	
									somministrazione	
									do 2 cpr di	
									trinitrina	
	2	TRAMADOLO (o farmaco	fiale 1 ml 30 mg		0	5	10	0	1 fiala in caso di	
		equivalente)							urgenza quando	
		N02AX02							l'origine del	
									dolore è chiara	
									(fratture, ustioni	
									ecc.). Da non somministrare	
									senza consiglio	
									medico in caso di	
									dolori addominali,	
									traumi cranici,	
									cefalee	
	3	TRAMADOLO (o farmaco	cpr 50 mg		0	20	40	0	1 compressa in	
		equivalente)	op. 50g						caso di urgenza	
		N02AX02							quando l'origine	
		1							del dolore è	
									chiara (fratture,	
									ustioni ecc.). Da	
									non	
									somministrare	
									senza consiglio	
									medico in caso di	
									dolori addominali,	
	•	•	•		•			•		



									traumi cranici, cefalee	
ANTIDOTI PER STUPEFACENTI OPPIACEI	4	NALOXONE V03AB15	fiale 0,4 mg	EMERGENZA	3	3	12	0	Solo per Navi passeggeri. Antidoto degli effetti degli analgesici stupefacenti. 1 fiala ev o im eventualmente da ripetere dopo 15 minuti	
ANTIDOTI DA DIGITALE E ALTRI	5	ATROPINA S01FA01	fiale 0,5 mg		0	3	3	0		
ANTIDOTI	6	CARBONE VEGETALE ATTIVATO	flacone 50 g		0	1	2	0		Dopo ricostituzione conservare in FRIGORIFERO
ANALGESICI, ANTIPIRETICI E ANTINFIAMMATORI	7	PARACETAMOLO NO2BE01	cpr 1000 mg		12	24	36	0	Solo per Navi passeggeri: Tabelle A: 1 flac., B: 1 flac., C: 3 flac. PARACETAMOLO sciroppo o gocce	
	8	ACIDO ACETILSALICILICO N02BA01	cpr 500 mg gastroresistenti		12	24	70	12	1-2 compresse ogni 6-8 ore a stomaco pieno. Da non usarsi in caso di gastrite, ulcera gastrite o duodenale, sanguinamento dell'apparato digerente	
	9	NORAMIDOPIRINA (METAMIZOLO) N02BB02	gtt (flaconi)	Trattamento sintomatico e di breve durata di: stati dolorosi acuti o cronici intensi, associati ad esempio a malattie reumatiche, cefalea, mal di denti, dolori	1	2	10	0	Adulti e ragazzi di 15 anni e oltre: 20-40 gocce fino a 4 volte al giorno. Bambini dai 5 ai 14 anni: 10-15 gocce fino a 4 volte al giorno. Lattanti oltre i 4 mesi e bambini fino ai 4 anni: 2-6	









I
22

			•						,	
				post-traumatici					gocce fino a 4	
				e post-					volte al giorno.	
				operatori; dolori						
				spastici acuti o						
				cronici intensi,						
				quali ad						
				esempio quelli						
				gastrointestinali,						
				biliari, renali e						
				delle basse vie						
				urinarie; stati						
				febbrili						
				refrattari ad altri						
				trattamenti (ad						
				esempio,						
				impacchi umidi						
				freddi).						
	10	IBUPROFENE	cpr 400 mg	,	12	24	100	0		
	-10	M01AE01	op. 100 mg				100	· ·		
	11	DICLOFENAC SODICO	fl 3ml/75mg		5	5	10	0		
		M01AB05	5, 7.56			J	10	Ū		
ANESTETICI LOCALI	12	LIDOCAINA	50 ml		0	0	1	0	Anestetico locale	
7.11.12.0.12.1.0.12.0.7.12.		N01BB02	complessivi		Ŭ	ŭ	-	Ū	da usarsi solo su	
		11018802	complessivi						indicazione	
									medica	
ANTISPASTICI	13	BUTILBROMURO DI JOSCINA	discoidi 10 mg		20	20	40	20	In caso di dolore	
ANTISFASTICI	13	Oppure Discount			20	20	40	20	viscerale tipo	
		FLOROGLUCINOLO/MEGLUCINOLO	cpr 80 + 80 mg						coliche: 1 discoide	
		A03BB01N	cpi 80 + 80 mg						ripetibile dopo 2	
		AUSBBOTN							ore e in seguito	
									ripetibile ogni 6 -	
									8 ore	
	14	BUTILBROMURO DI JOSCINA	supposte 10 mg		0	0	20	0	In caso di dolore	
	14		supposte 10 mg		U	U	20	U		
		Oppure FLOROGLUCINOLO/MEGLUCINOLO							viscerale tipo	
		Table Tabl	supposte						coliche: 1	
		A03BB01N	150+150 mg						supposta	
									ripetibile dopo 2	
									ore e in seguito	
									ripetibile ogni 6 -	
CACTROPROTETTOR	4.5	OMEDDAZOLO - simili			_		100		8 ore	
GASTROPROTETTORI	15	OMEPRAZOLO o simili	cpr		0	50	100	0	Ulcera gastrica,	
E		A02BA01 - A02BC01							ulcera duodenale,	
ANTIACIDI		A02BA03 – A02BC05							esofagite da	
									reflusso 1	
									compressa da 20	
									mg 2 volte al	
									giorno 30 minuti prima	

. 23

								dell'assunzione di	
	16	OMEPRAZOLO o simili	fiale	0	10	20	0	cibo Ulcera gastrica,	
		A02BA02 – A02BC01 A02BA04 – A02BC05						ulcera duodenale, esofagite da	
								reflusso 1 fiala intramuscolo in	
								caso di bisogno	
								da non	
								somministrare	
								senza consiglio medico	
	17	SODIO ALGINATO + SODIO	sospensione	0	24	24	0	medico	
		BICARBONATO	orale						
ANTIASMATICI	18	A BASE DI BETA STIMOLANTI	fiale 500 mcg	0	10	10	0		
		(SALMETEROLO o SALBUTAMOLO R03AC12 R03AK06 R03AC02							
		R03AK04							
	19	A BASE DI BETA STIMOLANTI	aerosol	1	2	10	0		
		(SALMETEROLO o SALBUTAMOLO R03AC12 R03AK06 R03AC02	pressurizzato						
		R03AK04							
ANTITOSSE	20	DIIDROCODEINA RODANATO O	gtt 10,25mg/ml	0	2	3	0		
		similari							
ANTIBIOTICI	21 22	LEVODROPROPIZINA CLARITROMICINA	gtt 60mg/ml cpr 500 mg	0	24	3 60	0		
ANTIBIOTICI	22	JO1FA09	cpi 300 mg	U	24	00	U		
	23	RIFAXIMINA	cpr 200mg	0	20	60	0		
	24	CLARITROMICINA J01FA09	sosp. ped. 125/100 ml	0	1	3	0		
	25	AMPICILLINA SULBACTAM	flaconi 1 g + 500	0	6	36	0		
	26	J01CR01 CEFTRIAXONE	mg flaconi im 1 g	0	15	30	0		
	20	JO1DD04	nacom mi i g	U	13	30	0		
	27	TETRACICLINA o DOXYCICLINA	cpr 250 mg	0	16	80	0		
		J01AA07 – J01AA02	(Doxiciclina 40 o						
	28	COTRIMOSSAZOLO +	100 mg) cpr 800 + 160	0	20	80	0		
	20	TRIMETROPIN	mg	O	20	00	· ·		
		JO1EEO1							
	29	CIPROFLOXACINA	cpr 500 mg	0	24	60	12		
	30	AMOXICILLINA ACIDO	cpr 1000mg	0	24	60	0		
	31	CLAVULANICO AMOXICILLINA ACIDO	sosp. ped. 70 ml	0	1	3	0		
		CLAVULANICO	303p. peu. 70 IIII	U	-	3	0		
	32	METRONIDAZOLO	cpr 400mg	0	24	60	0		
ANTIPARASSITARI	33	MEBENDAZOLO	cpr 500mg	0	60	60	0		

ANTIDIABETICI E ANTAGONISTI	34	INSULINA PRONTA A10AD01	fl con almeno 400 UI / flacone	0	1	2	0	Solo per navi con Medico di Bordo	FRIGORIFERO
	35	METFORMINA A10BA02	cpr 500 mg	0	30	60	0		
	36	GLUCAGONE	fl 1 mg	0	0	1	0		
ANTIDIARROICI E REIDRATANTI	37	A BASE DI LOPERAMIDE A07DA03	cpr 2 mg	15	30	30	0		
ANTIEMETICI	38	METOCLOPRAMIDE A03FA01	cpr 10 mg	24	24	48	0		
	39	METOCLOPRAMIDE A03FA01	fl 10 mg /2 ml	5	10	20	0		
	40	DOMPERIDONE A03FA03	supp. bambini 30 mg	6	6	12	0		
ANTIEMORRAGICI	41	A BASE DI ACIDO TRANEXAMICO B02AA02	fl 500 mg	5	5	10	0		
EMOSTATICI UTERINI (**)	42	METILERGOMETRINA G02AB01	fl 0,2 mg / ml	3	6	12	0		
	43	METILERGOMETRINA G02AB01	cpr 125 mg	15	15	30	0		
ANTIMALARICI	44	MEFLOCHINA P01BC02	cpr 250 mg	0	0	60	0		
	45	EURATEMISIN	cpr 320/40 mg	0	20	30			
	46	ARTEMETHER/LUMEFANTRINE	cpr 80/480 mg	0	30	60			
	47	ATOVAQUONE/PROGUANIL	cpr 250mg/100mg	0	30	100			
ANTIPERTENSIVI E CORONARODILATORI	48	NITROGLICERINA C01DA02	cerotti transdermici	0	5	15	0	Sostituibili con fiale 5 mg a discrezione del Medico di Bordo se imbarcato	
	49	ATENOLOLO	cpr 50 mg	10	15	30			
ANTIALLERGICI	50	LEVOCETIRIZINA R06AE09	cpr 5 mg	30	30	60	0		
ANTISHOCK	51	A BASE DI DESCLORFENIRAMINA MALEATO R06AB02	sciroppo flacone 100 ml	0	1	2	0		
	52	A BASE DI DESCLORFENIRAMINA MALEATO R06AB02	tubo 25 gr.1%	1	1	2	0		
	53	METILPREDNISOLONE H02AB04	cpr 4 mg	10	30	30	0		
	54	IDROCORTISONE SUCCINATO D01442 H02AB09	fl 1 gr.	2	4	10	0		
	55	IDROCORTISONE ACETATO D07AA02 A07EA02	crema 1% 30 gr.	1	2	3	0		
	56	PREDNISOLONE A07EA01	cpr 25 mg	10	30	30	0		
ANTISTAMINICI	57	LEVOCETIRIZINA o similari	10 mg	20	20	20	0		









CARDIOTONICI E	58	ADRENALINA 1/1.000	fl 0,5 mg		0	6	24	0	Solo navi con	FRIGORIFERO
ANTIARITMICI	56	CO1CA24	n o,s mg			6	24	0	Medico di Bordo. Uso endovenoso solo da parte del medico a diversa concentrazione	FRIGORIFERO
	59	ADRENALINA C01CA24	iniettore 330 mcg		0	4	4	0	concentrazione	
DECONTRATTURANTI	60	TIOCOLCHICOSIDE M02AX10	fl 4mg/2ml		5	5	10	0		
	61	CEROTTI TERMICI			5	10	20	0		
DIURETICI	62	FUROSEMIDE C03CA01	fiale 20 mg/2 ml		1	5	10	0		
	63	FUROSEMIDE C03CA01	cpr 25 mg		0	30	60	0		
	64	ACETAZOLAMIDE S01EC01	cpr 250 mg		0	12	24	0		
LASSATIVI	65	LATTULOSIO	sciroppo 100ml		0	10	10	0		
SEDATIVI E NEUROLETTICI	66	DIAZEPAM N05BA01	cpr 5 mg		0	20	40	0		
	67	DIAZEPAM N05BA01	gtt 5 mg / ml (flaconi)		1	1	3	0		
	68	DIAZEPAM o MIDAZOLAM o LORAZEPAM NO5BA01 NO5CD08 NO5BA06	fl 10 mg / 5 mg		3	6	15	0		
	69	ALOPERIDOLO N05AD01	fl im 2 mg/2ml		0	5	5	0		
	70	ALOPERIDOLO N05AD01	gtt 2 mg/ml		0	2	2	0		
ANTICHINETOSI	71	BETAISTINA DICLORIDRATO o simili	cpr 16 mg		40	40	40	0		
	72	CEROTTI TRANSDERMICI DI SCOPOLAMINA			5	10	15	0		
SOLUZIONI IDRATANTI	73	SOLUZIONE GLUCOSATA 5% 500 ml B05BA03	sacche complete di set per infusione		0	3	20	0		
	74	SOLUZIONE FISIOLOGICA (NaCl 0,9%) B05BB01	sacche complete di set per infusione		0	3	4	0		
ALCALINIZZANTI	75	SODIO BICARBONATO 8,4 % B05BB01	fiale 100 ml		0	5	10	0		
IMMUNOGLOBULINE	76	IMMUNOGLOBULINE ANTITETANO J06BB02	fl 500 UI siringhe pronte	FRIGORIFERO	0	1	5	0		



MEDICINALI PER USO ESTERNO	77	COLLIRIO ANESTETICO	flaconi		1	1	1	0		
ESTERINO	78	OSSIBUPROCAINA IDROCLORURO GOCCE S01HA02	flacone 4mg/ml		0	0	2	0		
	79	COLLIRIO ANTISETTICO CON CORTISONE			0	0	2	0		
	80	EPARINA + TOCOFEROLO (collirio) S01XA14	flacone 25.000UI/5mI		0	1	2	0		IRRITAZIONI, CONTUSIONI OCULARI
	81	COLLIRIO ATROPINA S01FA01			0	0	1	0		
	82	COLLIRIO PILOCARPINA S01EB01	flaconi		0	0	1	0		
	83	COLLUTORIO	flaconi		0	1	1	0		
	84	GOCCE ODONTALGICHE			2	2	2	0		
	85	ANTIBIOTICO PER USO OTOLOGICO	flaconi		0	1	2	0		
	86	LOZIONE ANTIPARASSITARIA			0	1	1	0		
	87	POMATA ANTIBIOTICA			0	1	1	0		
	88	POMATA ANTIEMORROIDARIA			0	1	2	0		
	89	POMATA ANTIMICOTICA			0	0	3	0		
	90	POMATA ANTIUSTIONE			1	1	3	0		
	91	CALCIO GLUCONATO D11AX03	gel 2% tubo (25g)		0	0	2	0		OBBLIGATORIO PER NAVI CHE TRASPORTANO METARIALE PERICOLOSO
	92	POMATA URETRALE			0	1	1	0		
	93	POMATA OFTALMICA ANTIBIOTICA			0	1	2	0		
	94	POMATA ANTINFIAMMATORIA NON STEROIDEA PER USO TOPICO M02AA			1	1	0	0		
ANTISETTICI DISINFETTANTI BIOCIDI	95	IPOCLORITO DI SODIO D08AX07	soluzione al 1,15% flacone da 250 ml	Conservare in recipienti opachi a meno di 30°C	2	5	10	0	Disinfezione e pulizia della cute lesa. Disinfezione della mucosa vaginale. Applicazioni locali senza diluizioni	









		1							
								fino a 6 volte a	
								giorno	
96	BENZALCONIO CLORURO	soluzione	Sciacquare gli	3	10	15	0	Disinfezione di	
	S01AX	acquosa 2%	strumenti in					strumenti puliti	
		flacone da 1 l	modo sterile					con 2 minuti di	
			prima dell'uso					contatto	
								decontaminazione	
								di strumenti	
								prima della pulizia	
								e sterilizzazione	
								20-30 minuti di	
								contatto	
97	IODOPOVIDONE	soluzione al 10%	A 4 ! ! ·	1	2	3	0		
97			Antisepsi:	1		3	U	Incompatibilità	
	D08AG02	flacone da 500	soluzioni al 7,5%					con acetone e	
		ml	per lavaggio					acqua ossigenata.	
			antisettico e					Non deve essere	
			chirurgico delle					utilizzato sui	
			mani, tempo di					neonati	
			applicazione 2'-						
			5', soluzioni al						
			5% per antisepsi						
			preoperatoria su						
			cute integra;						
			antisepsi						
			mucose e cute						
			lesa.						
			Disinfezione						
			ambientale:						
			trattamento di						
			superfici e						
			oggetti nelle						
			aree						
98	CLOREXIDINA	Soluzione allo	Conservare in	1	3	5	1	Disinfezione e	
1	A01AB03	0,5% flacone da	recipienti opachi					pulizia della cute	
		500 ml	ben chiusi; le					anche lesa,	
			soluzioni pronte					preparazione del	
			possono					campo operatorio	
			contaminarsi,					e antisepsi delle	
			devono essere					mani disinfezione	
1			utilizzate entro					di strumenti	
								sanitari	
- 00	ACQUA OSSIGENATA	10.0/ vol.fl	7 giorni	4	5	-	4		
99	-	10 % vol flacone	Perde di	1	5	5	1	Disinfezione	
	D08AX01	250 cc	efficacia					piccole lesioni	
			rapidamente.					cutanee	
			Al riparo dalla						
			luce						
100	PINZA STANDARD CHIRURGICA			0	1	3	0		









28

KIT PER MEDICAZIONE E	101	FORBICE MAYO			0	1	3	0		
CHIRURGIA	102	PINZA MOSQUITO			0	1	3	0		
	103	TELINO			0	1	1	0		
	104	PINZA ADSON CHIRURGICA			0	1	1	0		
	105	PALLONE AUTOESPANSIBILE DI AMBU ADULTO			1	1	3	1		
	106	CANNULA DI GUEDEL ADULTO	misura 3		1	1	3	0		
	107	CANNULA DI GUEDEL ADULTO	misura 2		1	1	3	0		
	108	CANNULA DI GUEDEL PEDIATRICO	misura 0		1	1	2	0	Solo per navi che imbarcano passeggeri	
	109	MASCHERA AMBU ADULTO			1	1	3	1	. 55	
	110	MASCHERA AMBU BAMBINO			1	1	2	1	Solo per navi che imbarcano passeggeri	
	111	PULSOSSIMETRO (SATURIMETRO) PORTATILE DA DITO			5	5	5	5	ļ	
	112	ABBASSALINGUA MONOUSO			0	10	30	0		
	113	AGOCANNULA	16 G		0	10	20	0	Solo navi con personale sanitario	
	114	AGOCANNULA	18 G		0	10	20	0	Solo navi con personale sanitario	
	115	AGOCANNULA	20 G		0	10	20	0	Solo navi con personale sanitario	
	116	AGOCANNULA	22 G		0	5	10	0	Solo navi con personale sanitario	
	117	AGOCANNULA	24 G		0	5	10	0	Solo navi con personale sanitario	
	118	SIRINGA STERILE	2,5 ml 22 G		0	5	20	0		
	119	SIRINGA STERILE	5 ml 22 G		0	10	30	0		
	120	SIRINGA STERILE	10 ml 21 G	1	LO	20	50	0		
	121	LACCIO EMOSTATICO			1	2	3	1		

122	LACCIO EMOSTATICO DI ESMARK o		1	2	2	1		
	TORNIQUETTE							
123	STRISCE DETERMINAZIONE GLICEMIA	confezioni	0	1	2	0		
124	APPARECCHIO DETERMINAZIONE GLICEMIA		0	1	1	0		
125	LANCETTA PUNGIDITO STERILI		0	10	30	0		
126	STRISCE REATTIVE MULTIPARAMETRICHE URINE		0	20	50	0		
127	SIRINGHE DA INSULINA	100 UI / ml	0	10	20	0		
128	ASPIRATORE SECRETI	set cannula media mini pool	0	1	2	0	Elettrico, manuale, o a pedale	
129	ASSORBENTI IGIENICI		0	5	10	0		
130	BACINELLE RENIFORMI		0	3	5	0		
131	BARELLA A CUCCHIAIO CON CINTURE DI SICUREZZA O TAVOLA SPINALE con RAGNO e FERMACAPO		0	1	1	0		
132	BARELLA A CANOA		0	1	2	0	Per la Tabella C una sostituibile con barella semirigida o con telo	
133	BENDA GARZA T 12/8 ORLATA	h 10 cm	10	30	50	10		
134	BENDE OCULARI NON STERILI		0	3	5	0		
135	BISTURI MONOUSO	lama 11	0	5	10	0		
136	BISTURI MONOUSO	lama 20	0	5	10	0		
137	RASOI MONOUSO PER TRICOTOMIA		0	2	5	0		
138	BOMBOLE OSSIGENO L 7 - 10		0	1	2	0	Da triplicare su navi petroliere o imbarcanti carichi e merci pericolose	
139	BOMBOLE OSSIGENO max 5 L	portatile	0	1	1	0		
140	BORSA FREDDO ISTANTANEA		2	2	5	1		
141	BORSA CALDO ISTANTANEA		1	2	2	0		
142	CAMICE CHIRURGICO STERILE	XL	0	1	4	0		
143	CAMICE CHIRURGICO STERILE	XXXL	0	1	3	0		









144	CAMICE	XXL	0	1	1	0		
145	DEFIBRILLATORE SEMIAUTOMATICO ESTERNO	con placche adulti + placche pediatriche	0	1	1	0	Solo se presente Medico di Bordo o, a discrezione dell'armatore, un infermiere formato o personale laico qualificato "esecutore BLS-D"	
146	CARTELLINI PER TRIAGE		0	20	100	0	In numero comunque non superiore alle persone imbarcabili	
147	CATETERE VESCICALE FOLEY	pediatrico	0	1	5	0	(*) Solo per navi che imbarcano passeggeri	
148	CATETERE VESCICALE FOLEY	ch 16	0	2	5	0		
149	CATETERE VESCICALE FOLEY	ch 18	0	2	5	0		
150	FILO DA SUTURA RIASSORBIBILE CON AGO	000	0	3	10	0		
151	FILO DA SUTURA RIASSORBIBILE CON AGO	0	0	3	10	0		
152	FILO DA SUTURA RIASSORBIBILE CON AGO	1	0	3	10	0		
153	FILO DA SUTURA RIASSORBIBILE CON AGO	2	0	3	10	0		
154	CEROTTI TELATI	cm 10	5	20	30	2		
155	COLLARE CERVICALE REGOLABILE		0	1	5	0		
156	COPERTA ISOTERMICA		(*)	3	10	0	(*) Solo per navi che imbarcano passeggeri	
157	COTONE IDROFILO	gr 500	2	6	10	2	Possibili ulteriori frammentazioni	
158	FILI DI SETA CON AGO	00	0	5	10	0		
159	FILI DI SETA CON AGO	0000	0	5	10	0		
160	STERI-STRIP STERILE	6mm X 3,8 cm	5	15	30	5		
161	FORBICE PER TAGLIO ABITI		1	2	3	1		









183	SATURIMETRO		1 (*)	1	2	0		
182	PAPPAGALLO		0	2	3	0		
181	PANNOLONI RETTANGOLARI PER INCONTINENTI		0	5	20	0		
180	PADELLA		0	1	3	0		
179	MASCHERINE ANTIBATTERICHE FFP3		0	10	30	0		
178	MASCHERINE CHIRURGICHE MONOUSO		10	100	100	0		
177	MASCHERE OSSIGENOTERAPIA + DILUITORE	pediatriche	0	2	2	0	(*) solo per navi che imbarcano passeggeri	
176	MASCHERE OSSIGENOTERAPIA + DILUITORE	adulti	0	3	3	0		
175	MAGNETE PER ESTRAZIONE CORPI ESTRANEI FERROSI		0	1	1	0		
174	LENZUOLO IN TELA MONOUSO		0	3	10	0		
173	MAGLIA TUBOLARE	cm 10	0	1	1	0		
172	MAGLIA TUBOLARE	cm 8	0	1	1	0		
171	IMMOBILIZZATORE SPALLA - BRACCIO	XL	0	1	2	0		
170	IMMOBILIZZATORE SPALLA - BRACCIO	L	0	1	2	0		
169	GUANTI STERILI	misura 8,5	0	10	50	0		
168	GUANTI STERILI	misura 7,5	0	10	30	0		
167	GUANTI LATEX FREE non sterili	М	20	50	500	10		
166	GUANTI LATEX FREE non sterili	L	10	100	500	1		
165	GARZE NON STERILI	cm 20 x 20 o 10 x 10	10	50	Kg5	5		
164	GARZA STERILE T 12/8 16 STRATI	cm 18 x 40	10	50	200	5		
163	PINZA PORTA AGHI		0	2	3	0		
162	FORBICE LEVAFILI		0	2	2	0		



	184	SCATOLA PORTARIFIUTI A RISCHIO TAGLIENTI		1	2	5	1		
	185	SFIGMOMANOMETRO		1	2	3	1		
	186	FONENDOSCOPIO		1	2	5	1		
	187	SONDINO NASO GASTRICO		0	2	3	0		
	188	SONDINO NASO GASTRICO		0	2	2	0		
	189	SONDINO NASO GASTRICO		0	2	2	0		
	190	STECCHE o PRESIDI PER IMMOBILIZZAZIONE		2	3	5	1		
	191	STECCHE METALLICHE PER DITA	cm 45 – 55 flessibili	0	2	5	0		
	192	TERMOMETRO CLINICO		1	3	5	0		
	193	TORCIA ELETTRICA DA TASCHINO		0	2	3	0		
	194	MANUALE DI PRONTO SOCCORSO in lingua italiana e "INTERNATIONAL MEDICAL GUIDE FOR SHIPS" edito da WHO		1	1	1	1	Sono validi anche i Manuali di Pronto Soccorso in lingua italiana predisposti dal CIRM, o dal Servizio Sanitario dell'Armatore o della Compagnia	
	195	DOCCIA PER ARTO INFERIORE		0	1	1	0		
	196	DOCCIA PER ARTO SUPERIORE		0	1	1	0		
	197	KIT CRICOTOMIA		0	0	1	0		
	198	TEST RAPIDO PER LA MALARIA		3	3	0	0	Il trasporto dipende dalla zona operativa	
INSETTICIDI	199	INSETTICIDI LIQUIDI		++	0	0	0	Conformi al	
	200	INSETTICIDI IN POLVERE		++	0	0	0	regolamento (UE) 2012/528.	









COMPOSTI PER	201	IPOCLORITO DI SODIO		+++	0	0	0	
DISINFETTARE		(SOLUZIONE)						
L'ACQUA								

(*) Solo per navi che imbarcano passeggeri

(**) Per le unità da pesca solo qualora imbarcato personale di genere femminile

(H) solo se previsto Medico di Bordo

(++) Quantitativo e/o tipologia in base al Documento di Valutazione dei Rischi (DVR) della nave (+++) Si rimanda alle indicazioni del produttore, tra quelli autorizzati alla produzione e all'immissione in commercio in Italia

Abbreviazioni: cpr = compresse; fl = fiale; gtt = gocce










Allegato 3

SCHEMA GENERALE PER IL CONTROLLO DELLE DOTAZIONI MEDICHE DELLE NAVI

SEZIONE A NAVI DELLA TABELLA A

Nome:			
Bandiera:			
Porto di immatricolazione:			
н Б () - Р			
II. Dotazione medica			
	Quantitativi	Quantitativi	Osservazioni
	prescritti	effettivi a	(in particolare,
		bordo	eventuale data
4 MEDICIN			di scadenza)
1. MEDICIN	ALI 		1
2. ATTREZZATURE	MEDICHE		
3. ANTIDO	<u> </u> ТІ		
_			
Luogo e data:			
Firma del capitano:			
visto della persona o dell'autorità competente.	•••••	• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •	•••
Luogo e data:			
Firma del capitano:			
Visto della persona o dell'autorità competente:			
SEZIONI	E B		
NAVI DELLA TA	ABELLA B		
I Identificacione della mani			
I. Identificazione della nave Nome:			
Bandiera:			
Porto di immatricolazione:			



	Quantitativi	Quantitativi	Osservazioni
	prescritti	effettivi a	(in particolare,
	prosoniu	bordo	eventuale data
		bordo	
	<u> </u>		di scadenza)
1. MEDICII	NALI		
2. ATTREZZATUR	E MEDICHE		T
3. ANTIDO	ITC		
			1
Luogo e data:			
Firma del capitano:			
Visto della persona o dell'autorità competente:			
visto della persona o dell'adiorità competente.	•••••	•••••	•••
T 1 .			
Luogo e data:			
Firma del capitano:			
Visto della persona o dell'autorità competente:			
SEZION	F C		
NAVI DELLA T	ABELLA C		
I. Identificazione della nave			
Nome:			
Bandiera:			
Bandiera:			Osservazioni
Bandiera:	Quantitativi	Quantitativi	
Bandiera:		Quantitativi effettivi a	(in particolare,
Bandiera:	Quantitativi	Quantitativi	(in particolare, eventuale data
Bandiera:	Quantitativi prescritti	Quantitativi effettivi a	(in particolare,
Bandiera:	Quantitativi prescritti	Quantitativi effettivi a	(in particolare, eventuale data
Bandiera:	Quantitativi prescritti	Quantitativi effettivi a	(in particolare, eventuale data
Bandiera:	Quantitativi prescritti	Quantitativi effettivi a	(in particolare, eventuale data
Bandiera:	Quantitativi prescritti	Quantitativi effettivi a	(in particolare, eventuale data
Bandiera:	Quantitativi prescritti	Quantitativi effettivi a	(in particolare, eventuale data
Bandiera:	Quantitativi prescritti	Quantitativi effettivi a	(in particolare, eventuale data
Bandiera:	Quantitativi prescritti	Quantitativi effettivi a	(in particolare, eventuale data
Bandiera: Porto di immatricolazione: II. Dotazione medica 1. MEDICII	Quantitativi prescritti	Quantitativi effettivi a	(in particolare, eventuale data
Bandiera:	Quantitativi prescritti	Quantitativi effettivi a	(in particolare, eventuale data
Bandiera: Porto di immatricolazione: II. Dotazione medica 1. MEDICII	Quantitativi prescritti	Quantitativi effettivi a	(in particolare, eventuale data
Bandiera: Porto di immatricolazione: II. Dotazione medica 1. MEDICII	Quantitativi prescritti	Quantitativi effettivi a	(in particolare, eventuale data
Bandiera: Porto di immatricolazione: II. Dotazione medica 1. MEDICII	Quantitativi prescritti	Quantitativi effettivi a	(in particolare, eventuale data
Bandiera: Porto di immatricolazione: II. Dotazione medica 1. MEDICII 2. ATTREZZATURI	Quantitativi prescritti	Quantitativi effettivi a	(in particolare, eventuale data
Bandiera: Porto di immatricolazione: II. Dotazione medica 1. MEDICII 2. ATTREZZATURI	Quantitativi prescritti	Quantitativi effettivi a	(in particolare, eventuale data
Bandiera: Porto di immatricolazione: II. Dotazione medica 1. MEDICII 2. ATTREZZATURI	Quantitativi prescritti	Quantitativi effettivi a	(in particolare, eventuale data

Luogo e data:			
Luogo e data:			
SEZIONE NAVI DELLA TA			
I. Identificazione della nave Nome:			
Bandiera:			
II. Dotazione medica			
	Quantitativi prescritti	Quantitativi effettivi a bordo	Osservazioni (in particolare, eventuale data di scadenza)
1. MEDICIN	ALI		ur seudenzu)
2. ATTREZZATURE	MEDICHE		
3. ANTIDO	TI		
Luogo e data:			

22A02787

Visto della persona o dell'autorità competente:



<Spazio riservato per l'apposizione dell'etichetta di protocollo>

DIREZIONE GENERALE DELLA PREVENZIONE SANITARIA

IL DIRETTORE GENERALE

Agli USMAF – SASN Sede

p.c.

Ministro della Salute Ufficio di Gabinetto Sede

Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibile – Ufficio di Gabinetto <u>ufficio.gabinetto@pec.mit.gov.it</u> <u>dg.tm@pec.mit.gov.it</u>

Assarmatori
segreteria@assarmatori.eu
g.consoli@assarmatori.eu

Confitarma
confitarma@confitarma.it
luca.sisto@confitarma.it
leonardo.piliego@confitarma.it

OGGETTO: Primi chiarimenti in merito al Decreto Ministeriale del 10 marzo 2022, pubblicato in GU Serie Generale n.108 del 10 maggio 2022.

Il Decreto Ministeriale 10 marzo 2022, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 108 del 10 maggio 2022, emanato da questo Ministero di concerto con il Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili mira a recepire la Direttiva (UE) 2019/1834 della Commissione del 24 ottobre 2019 che modifica gli allegati II e IV della direttiva 92/99/CEE del consiglio per quanto riguarda gli adeguamenti meramente tecnici in merito alle **prescrizioni minime di sicurezza** e di salute per promuovere una migliore assistenza medica a bordo delle navi.

Nelle more dell'insediamento del Tavolo permanente per lo svolgimento delle verifiche necessarie al tempestivo aggiornamento dei contenuti del decreto, di cui all'articolo 2, comma 1, del già citato decreto, si forniscono i primi chiarimenti in merito allo stesso.

La Direttiva europea di cui sopra aggiorna gli allegati II e IV della Direttiva 92/29/CEE, la quale invece nell'allegato 1 indicava tre categorie di navi A, B e C, che corrispondono rispettivamente alle categorie C, B ed A così come indicate nell'allegato 1 del Decreto del 10 marzo 2022.

Si ribadisce che, così come scritto nell'allegato 1 del suddetto Decreto, è possibile detenere farmaci costituiti da molecole analoghe a quelle indicate nella tabella (allegato 2 del Decreto) a parità di quantitativi sovrapponibili e con identiche indicazioni terapeutiche, nonché di strumenti, dispositivi e articoli sanitari analoghi a quelli prescritti, salvo diversa indicazione da parte degli Uffici di Sanità Marittima, Aerea e di Frontiera del Ministero della salute in sede di controllo periodico od occasionale.

Si precisa che l'uso delle agocannule, elencate nel Decreto in oggetto, è consentito solo su imbarcazioni con personale sanitario. A tal proposito si specifica che come personale sanitario si intendono medici ed infermieri a bordo.

Al fine di facilitare il reperimento di alcuni principi attivi e nelle more di un aggiornamento tempestivo del decreto da parte del Tavolo si precisa che:

- Il farmaco a base di noramidopirina (metamizolo) (ATC N02BB02) (riga 9) è anche soddisfatto dal farmaco a base di ibuprofene (ATC M01AE01) in forma di sospensione orale 200 mg/5ml nelle seguenti quantità per tabella, 1-2-10-1;
- L'*omeoprazolo* in fiale (ATC A02BA02–A02BC01-A02BA04-A02BC05) (riga 16) è soddisfatto dalla forma farmaceutica in compresse alle medesime quantità indicate nella tabella dell'allegato 2;
- I farmaci a base di *beta stimolanti* (*salmeterolo* o *salbutamolo*) (ATC R03AC12-R03AK06-R03AC02) (riga 18) in fiale vengono soddisfatti dalla forma farmaceutica "aerosol pressurizzato" nella quantità 1-2-20-0 (rispettivamente per le tabelle A, B, C e D);
- Il farmaco *artemether/lumefantrine*, (riga 46), non disponibile in Italia, viene soddisfatto dalla presenza degli altri tre principi attivi antimalarici;
- Il farmaco a base di *desclorfeniramina maleato* (ATC R06AB02) (riga 51) in forma farmaceutica sciroppo viene soddisfatto dalla forma farmaceutica presente alla riga 52;
- Il farmaco *aloperidolo* (ATC N05AD01) (riga 69) in fiale viene soddisfatto dalla forma farmaceutica in gocce dello stesso principio attivo;
- Non è necessario detenere i cerotti transdermici di s*copolamina* (riga 72).

Di seguito ulteriori precisazioni in merito alla corretta dicitura dei principi attivi, dei dosaggi e delle quantità, rispetto al decreto 10 marzo 2022:

- Il farmaco a base di *acido acetilsalicilico* (ATC N02BE01) (riga 8) deve essere presente nelle seguenti quantità, 12-24-70-0 (rispettivamente per tabella A, B, C, D);
- Il farmaco a base di butilbromuro di joscina (riga 13) in forma farmaceutica discoidi deve essere presente nelle seguenti quantità per tabella 20-20-40-0;
- Il sodio alginato + sodio bicarbonato (riga 17) deve presentare il dosaggio 500mg/10ml + 267 mg/10ml nella forma farmaceutica sospensione orale;
- Il farmaco a base di *ciprofloxacina* (riga 29) deve essere presente nelle seguenti quantità per tabella, 0-24-60-0;
- Le compresse del farmaco a base di *metronidazolo* (riga 32) devono riportare il seguente dosaggio, 250mg;
- Il farmaco Euratemisin (riga 45) è da intendersi Eurartesim (ATC P01BF05);
- Il farmaco a base di *prednisolone* (riga 56) è da intendersi a base di *prednisone*;
- Il farmaco alla riga 57, *levocetirizina* o similari (riga 57), è da intendersi a base di *cetirizina* al medesimo dosaggio e quantitativo per tabella;
- Il farmaco *adrenalina* (ATC C01CA24) (riga 59) è da intendersi nel dosaggio della sua forma farmaceutica (cfr. iniettore) come 300 mcg;
- La soluzione fisiologica (riga 74) è da intendersi nelle seguenti quantità per tabella, 1-3-4-0;
- Il collirio anestetico (riga 77) è in realtà da intendersi quello specificato alla riga 78 (a base di ossibuprocaina idrocloruro) con le seguenti quantità per tabella 1-1-2-0;
- Il collirio a base di *eparina* + *tocoferolo* (ATC S01XA14) (riga 80) è da intendersi solo a base di eparina nel dosaggio 500.000 UI/100ml;
- La pomata antinfiammatoria non steroidea alla riga 94 è da intendersi alle seguenti quantità per tabella, 1-1-2-0;
- Il *benzalconio cloruro*, soluzione acquosa al 2% (riga 96) è da intendersi alle seguenti quantità per tabella, 0-10-15-0;
- La fornitura di cannule di *guedel* adulto (righe 106-107) è da intendersi nelle misure 4, 3, 2, ognuna delle quali nelle seguenti quantità per tabella, 1-1-3-0;
- La coperta isotermica prevista alla riga 156 è da intendersi alle seguenti quantità per tabella 1-3-10-1, a prescindere dalla presenza o meno di passeggeri a bordo;

- I guanti latex free non sterili misura L (riga 166) sono da intendersi alle seguenti quantità per tabella,

10-100-500-10;

I saturimetri (righe 111 e 183) sono da intendersi esclusivamente nelle seguenti quantità per tabella,

1-2-2-1;

Il sondino naso-gastrico (righe 187-189) è da intendersi nelle misure K30, K31 e K32 nelle seguenti

quantità per tabella, 0-2-3-0 (K30), 0-2-2-0 (K31, K32);

- Il termometro clinico (riga 192) è da intendersi nelle seguenti quantità per tabella 1-3-5-1;

- Il test rapido per la malaria (riga 198) è da intendersi nelle seguenti quantità per tabella 0-3-3-0;

Gli insetticidi liquidi e in polvere (righe 199-200), il cui quantitativo e/o tipologia devono essere in

base al Documento di Valutazione dei Rischi della nave, devono essere previsti nelle imbarcazioni

appartenenti alla classe C;

- L'ipoclorito di sodio (soluzione) (riga 201) deve essere previsto nelle imbarcazioni di classe C.

Sempre nelle more dell'insediamento del tavolo, e in continuità con il precedente decreto vengono

considerate parte della dotazione minima anche le forbici da medicazione nelle seguenti quantità per tabella:

1-2-3-1.

Infine, si precisa che il farmaco a base di ampicillina sulbactam (ATC J01CR01) (riga 25), a giudizio

del medico di bordo può essere sostituito da amoxicillina 875mg + acido clavulanico 125mg.

Il Direttore Generale

*f.to Dott. Giovanni Rezza

 $Referenti/Responsabili\ del\ procedimento:$

Ufficio 3 - Coordinamento USMAF-SASN

Dott. Ulrico Angeloni Dott. Roberto Falvo

Dott.ssa Emanuela Maria Frisicale

Dott.ssa Giovanna Gambarelli

Dott.ssa Claudia Marotta

*"firma autografa sostituita a mezzo stampa, ai sensi dell'art. 3, comma 2, del D. Lgs. n. 39/1993"